



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

Reunione con l'intervento dei Signori

- BOTTAZZI COSIMO Presidente
- DIMA LUCIO Relatore
- PANICO FELICE Giudice
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 712/2012
depositato il 07/03/2012

- avverso la sentenza n. 447/2011 Sez.3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
contro:

AG ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dall'appellante:

C

difeso da:

LE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFF030100426/2008 IRES-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFF030100426/2008 IVA-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFF030100426/2008 IRAP 2005

SEZIONE

N° 22

REG. GENERALE

N° 712/2012

UDIENZA DEL

05/10/2015 ore 09.00

N° 2709/2015

PRONUNCIATA IL
05 OTT. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
14 DIC. 2015

Il Segretario
Vittorio RAURA



www.commercialistatelematico.com



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate di Lecce in data 9.4.2009 notificava alla Società C

l'avviso di accertamento n° RFF03010042672008 per l'anno d'imposta 2005, a mezzo del quale rideterminava il reddito imponibile della Società in euro 123.783,00 in luogo di quello dichiarato in euro 45.783,00 e recuperava le dovute imposte Ires, Irap e Iva con conseguenti sanzioni pari a euro 382.953,00.

A tanto, l'ufficio perveniva recuperando a tassazione i seguenti componenti reddituali a seguito di: 1) disconoscimento patrimonializzazione dei costi per un importo di euro 989.336,21 sul rilievo che essi si riferiscono a lavori eseguiti su immobili di proprietà della Società, e, dunque, da considerare costi di esercizio; 2) accertamento di maggiori ricavi asseritamente non registrati e non dichiarati per l'importo di euro 1.230.000,00 quale differenza fra canone convenuto con l'accordo del 30.11.2005 (Euro 3.330.000,00) e il canone riportato nel contratto di affitto d'azienda registrato il 14.12.2005 (euro 2.100.000,00) calcolata per il periodo 1.12.2005-15.1.20011; 3) accertamento di maggiori ricavi in relazione all'attività di bar-ristorante per euro 36.143,96.

Proposto ricorso per plurimi motivi innanzi alla CTP di Lecce, l'adita Commissione con sentenza n° 447/3/11 del 20.7.2011 rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio.

Avverso la citata sentenza ha presentato appello la Società deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione della sentenza; 2) illegittimità della sentenza per non aver dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento per la irrituale acquisizione dei dati bancari per mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie; 3) manifesta illegittimità della sentenza impugnata per non aver dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento basato esclusivamente su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 4) illegittimità della impugnata sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare le prove poste a fondamento dell'illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento; 5) illegittimità della impugnata sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare le prove poste a fondamento dell'illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento in relazione al presunto maggiore reddito d'impresa accertato e alle conseguenti violazioni contestate; 5) manifesta illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha disposto la disapplicazione delle sanzioni amministrative irrogate; 6) Nomina del CTU. Conclude per la riforma della impugnata sentenza con declaratoria di totale annullamento dell'avviso opposto; in subordine chiede la riduzione dell'ammontare dovuto, con condanna dell'A.F. al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

www.commercialistatelematico.com



Resiste l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni depositate in data 4.5.2012 a mezzo delle quali contesta le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiede il rigetto con vittoria di spese.

Alla odierna udienza pubblica, la Commissione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, decide come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello della Società Clarihotel è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione concernente il dedotto difetto di motivazione della sentenza, dacchè, contrariamente alle asserzioni dell'appellante, i primi giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno informato l'iter logico-deduttivo attraverso cui sono pervenuti alla decisione impugnata. Essi, invero, sia pure con la concisione imposta dall'art.36 del Digs. n° 546/92, hanno compiutamente esaminato gli assorbenti profili di doglianza prospettati e li hanno disattesi fornendo una motivazione sufficiente ad assicurare l'adeguato esercizio del diritto di difesa, come in effetti esercitato.

Del pari infondata è l'eccezione concernente la (supposta) irrituale acquisizione dei dati bancari per mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie, sia perchè l'Ufficio nell'accertamento de quo non si è avvalso della presunzione d'imponibilità di cui agli artt.32, n° 2 del DPR n° 600/1973 e 51 del DPR n° 633/72, (onde la non pertinenza dell'eccezione), sia perchè, in ogni caso, secondo la giurisprudenza della Cassazione, "la mancanza della autorizzazione dell'ispettore compartimentale (o, per la G.d.F. del comandante di zona), prevista ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copie dei conti bancari intrattenuti dal contribuente, non preclude l'utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che la detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova ritualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da preclusioni di carattere specifico" (ex multis, Cass. 4001/2009).

Gli altri motivi di doglianza possono essere esaminati congiuntamente, presentando essi comuni profili censori correlati al merito della pretesa erariale della quale la Società ne contesta la legittimità, soprattutto "perchè basata esclusivamente su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza".

Il motivo è in parte fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.

L'ufficio, invero, determina i maggiori ricavi relativi ai lavori del complesso alberghiero nella misura di euro 1.230.000,00 a tal fine presumendo che la differenza fra canone

www.commercialistatelematico.com



convenuto con l'accordo del 30.11.2005 (Euro 3.330.000,00) e il canone riportato nel contratto di affitto d'azienda registrato il 14.12.2005 (euro 2.100.00,00) calcolata per il periodo 1.12.2005-15.1.2011, in realtà, rappresentasse una compensazione (inammissibile ex art.2423 ter c.c.) volta ad occultare maggiori ricavi non registrati e non dichiarati conseguiti per il completamento della parte immobiliare di cui all'appalto al quale si correlavano i costi di euro 989.335,39 patrimonializzati dalla Società.

Tale inferenza, avallata anche dai primi giudici, tuttavia, non si appalesa corretta alla stregua della (copiosa) documentazione versata in atti, sia perché il citato importo di euro 1.230.000,00 risulta determinato solo ed esclusivamente su una serie di presunzioni a catena, in violazione del divieto del *praesumptum de praesumpto*, (la diversa pattuizione comportante la differenza di canone annuale viene dapprima ritenuta una indebita compensazione, poi considerata come maggiori ricavi non contabilizzati ed infine viene correlata (quali costi) a lavori di completamento asseritamente rientranti nel contratto di appalto), sia perché, costituisce la sommatoria dei canoni annuali relativi al complessivo periodo 1.12.2005-15.1.2011 e, però, erroneamente e interamente imputati all'anno d'imposta 2005, in violazione del principio di competenza economica, ex art.75 del Dpr n° 917/86, il quale implica che gli elementi reddituali (attivi e passivi) siano iscritti in bilancio, non già con riferimento alla data del pagamento o dell'incasso materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui esso perviene a completa maturazione. L'importo complessivo, pertanto, andava semmai ripartito per quote annuali di competenza ai sensi dell'art.2425 bis del codice civile.

Sotto altro profilo, v'è da osservare che il rapporto contrattuale tra la Società e la Società è stato contrassegnato, nella fase esecutiva dell'appalto "a corpo", da diverse controversie giudiziali, cui le parti hanno inteso porre fine mediante la revisione concordata di tutte le pregresse condizioni, termini e obblighi contrattuali, con la stesura di apposito atto di transazione e di nuovo accordo, nell'ambito del quale i reciproci obblighi, tra cui l'importo del canone di locazione, risultano sensibilmente modificati. Nel quadro del nuovo accordo risulta stabilito che il canone di locazione, originariamente fissato in euro 3.330.000,00, veniva ridotto a euro 2.000.000,00 in considerazione dei maggiori oneri sostenuti dalla Società. Trattasi di libera negoziazione che rientra nelle prerogative di scelta dell'imprenditore, connaturata al rischio d'impresa e, come tale, insindacabile dal giudice, ove non siano ravvisabili - come nel caso, evidenti comportamenti di sicura evasione e/o elusione dell'obbligo d'imposta.

Peraltro, la contestata patrimonializzazione dei maggiori costi sostenuti dalla Società, quali migliorie su beni di terzi e che l'ufficio ha messo in relazione con i presunti maggiori ricavi, oltre ad apparire in linea con il principio contabile nazionale n° 16 OIC,

www.commercialistatelematico.com



risulta giustificata e resa del tutto plausibile con la documentata circostanza che la struttura sarebbe passata, come in effetti è passata, nella disponibilità e proprietà della stessa Società come idoneamente documentato in atti. Pertanto il recupero a tassazione dell'importo di euro 1.230.000,00 va scomputato dalla base imponibile accertata, con ogni effetto sul reddito netto d'impresa e sulle conseguenti imposte e sanzioni.

Va, invece, confermata la legittimità del recupero di euro 36.143,96, quali costi relativi alla attività di Bar-Ristorante, per la duplice ragione che: 1) la natura di spese di rappresentanza è solo affermata e non documentata risultando assolutamente sguarnita del minimo elemento probatorio a dimostrazione dell'asserita avvenuta inaugurazione (quand'anche solo a mezzo di materiale pubblicitario dell'evento), 2) e la stessa Società che imputa i detti costi al conto "costi bar", a nulla qui rilevando che la struttura fosse ancora sprovvista delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Va, altresì, confermata la ritenuta indeducibilità dei costi pari a euro 25.000,00 rivenienti dalla fattura emessa dalla Società siccome rimasta incontestata sia nel giudizio di primo grado che in questa sede di appello.

Dalle considerazioni innanzi svolte consegue la rideterminazione, a cura dell'Agenzia delle Entrate di Lecce, dei maggiori ricavi nei limiti dell'accoglimento parziale, con conseguente rideterminazione del reddito d'impresa, imposte dovute e sanzioni.

Le spese vengono interamente compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza impugnata. Spese compensate.
Lecce 5.10.2015

www.commercialistatelematico.com

IL RELATORE

IL PRESIDENTE